

STATUTO

della "FONDAZIONE BRUNELLO – progetti integrati per anziani e minori – ONLUS"

ART. 1

COSTITUZIONE

- 1. Nel centenario della nascita di Ottaviano Brunello ed a ricordo Suo, dei Suoi figli Rosa Maria e Pietro e della Sua consorte Maria Forte, per volontà delle figlie Rosa Maria e Luciana Brunello, in Vicenza si è costituita nella forma giuridica di fondazione dotata di personalità giuridica a sensi degli artt. 12 e seguenti Cod.Civ., un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "FONDAZIONE BRUNELLO progetti integrati per anziani e minori ONLUS".
- 2. La fondazione ha sede in Vicenza Contrà Ponte San Michele 6.

ART. 2

DURATA - ACRONIMO

- 1. La fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.
- 2. In tutti i suoi segni distintivi e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico la fondazione utilizzerà accanto al nome l'acronimo ONLUS.

ART. 3

SCOPI DELLA FONDAZIONE

- La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito della Regione Veneto.
 Tali finalità qualificano la fondazione come diretta a fini dell'assistenza sociale e socio –
 - sanitaria ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.
- 2. La fondazione gestisce e sostiene servizi di assistenza sociale in favore di persone svantaggiate, anche ad integrazione dell'intervento pubblico. In particolare la fondazione promuove azioni di

solidarietà sociale e socio – sanitaria a favore di minori, adulti, anziani, gruppi, famiglie, in situazioni di svantaggio sociale, materiale, morale ed intellettuale.

Promuove inoltre iniziative culturali formative ed informative riguardanti gli obiettivi e le finalità della fondazione stessa.

La fondazione realizza il proprio scopo sia direttamente, sia attraverso l'ausilio a fondazioni, associazioni di volontariato, istituzioni che abbiano le medesime finalità.

La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente, così come individuate dal D.Lgs. n. 460/1997.

La fondazione attiva i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso
forme di convenzionamento con altri soggetti, sia pubblici sia privati, aventi analoghe finalità.
Interventi e programmi sia di solidarietà sia di formazione possono essere anche integrati tra
loro.

Le modalità di erogazione e di gestione di servizi assistenziali, formativi ed informativi in particolare se continuativi, sono oggetto di appositi regolamenti e provvedimenti, in accordo fra le parti.

ART. 4

PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
 - a) dai beni immobili e mobili donati dai fondatori, come risulta dall'atto costitutivo;
 - b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori stessi;
 - c) dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori, nel rispetto rigoroso della destinazione d'uso degli stessi.
- 2. Lo stato patrimoniale della fondazione è redatto ed aggiornato in apposito documento, nelle forme previste dall'art. 25 del D.Lgs. n° 460 del 4.12.1997.

ART. 5

ENTRATE - CONTABILITA' - AVANZI DI GESTIONE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- b) i contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio. I contributi ricevuti da enti pubblici e privati saranno interamente utilizzati per la destinazione d'uso prevista nell'atto di donazione, al netto di eventuali spese documentate di gestione amministrativa, oltre agli interessi maturati nel tempo intercorso tra il loro introito e il loro utilizzo;
- c) il ricavo di eventuali prestazioni verso terzi che verrà interamente utilizzato per il raggiungimento dei fini statutari.
- 2. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Revisione Contabile, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. La fondazione non distribuisce, né in forma diretta, né indiretta, e comunque in alcuna delle modalità espressamente vietate dall'art. 10 comma 6 del D.Lgs. 4.12.97 n° 460, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e siano attuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 3. La fondazione tiene i libri contabili obbligatori previsti per legge.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il programma di attività ed il relativo bilancio preventivo per l'esercizio successivo; entro il 31 marzo di ogni anno approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.

ART. 7

ORGANI

- 1. Gli Organi della fondazione sono:
 - > il Presidente;
 - > il Consiglio di Amministrazione;
 - > l'Organo di Revisione Contabile.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato di Partecipazione.

IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa.
- 2. In particolare, sono compiti del Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Comitato di Partecipazione;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - c) provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - d) sorvegliare il buon andamento amministrativo e gestionale della fondazione;
 - e) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma quando si renda necessario;
 - f) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima nuova riunione, che deve essere convocata non oltre trenta giorni;
 - g) nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni ed i compensi.
- 3. Il Vice-Presidente subentra nei poteri delegati al Presidente, compresa la firma e la legale rappresentanza della fondazione, in caso di sua assenza o impedimento;
- 4. Le funzioni di Presidente e di Vice-Presidente sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART.9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da ulteriori altri membri con un massimo di cinque. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene determinato all'inizio del mandato. Essi devono essere nominati tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione due rappresentanti della famiglia Brunello, in qualità di Presidente e Vice-Presidente, i quali designeranno ciascuno il loro subentrante in caso di dimissioni o, in caso di morte, con volontà testamentaria, trasferendogli l'incarico con l'obbligo di procedere con le stesse modalità. Nel caso in cui non fossero disponibili eredi o loro rappresentanti, la scelta potrà cadere su terzi che godano la fiducia degli

- indicanti, come persone di altra fondazione o istituzione che promuove le attività di cui al precedente art. 3.
- 2. Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati a vita, mentre gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Questi ultimi, all'atto della scadenza o di cessazione per dimissioni o morte, sono nominati dai rappresentanti della famiglia Brunello. I membri pro-tempore del Consiglio di Amministrazione nominati in rappresentanza di enti o associazioni decadono con il cessare della loro carica nelle associazioni o enti di provenienza. In loro sostituzione subentra il loro successore o altro rappresentante pro-tempore designato dall'ente o associazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.
- 4. Al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) assumere dipendenti o collaboratori esterni e stabilirne le retribuzioni o i compensi come da successivo art. 13;
 - b) nominare l'eventuale Comitato di Partecipazione di cui all'art. 11;
 - c) nominare i Revisori Contabili e l'eventuale loro Presidente e sostituire i componenti eventualmente dimessi o deceduti;
 - d) stabilire l'eventuale compenso ai propri membri, sentito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;
 - e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
 - f) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale;
 - g) delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri;
 - h) proporre lo scioglimento della fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione è competente inoltre su tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento della fondazione, ivi compresi i necessari provvedimenti regolamentari.

ART. 10

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i membri e ai Revisori Contabili, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

- 2. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza tali avvisi possono essere spediti a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, almeno un giorno libero prima della riunione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.
- 4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica. In caso di parità di voti l'argomento all'ordine del giorno sarà presentato alla seduta successiva ed in ipotesi di urgenza vi provvede il Presidente, salvo ratifica consiliare entro trenta giorni.
- 5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, regolarmente bollati e numerati in ogni pagina, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta, nominato di volta in volta.

ART. 11

COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato di Partecipazione è un organo consultivo ed è presidente della fondazione.

È composto fino a 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della fondazione.

I componenti del Comitato sono sostituiti in caso di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso, per il rimanente periodo del quinquennio in corso.

Il Comitato di Partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato di Partecipazione:

- formula proposte motivate sulle iniziative della fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla fondazione.

ART. 12

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. Il o i componenti l'Organo di Revisione Contabile, scelti tra persone che hanno i requisiti Statuto della Fondazione Brunello 6

professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce – all'atto della nomina – il numero, che non può essere superiore a tre e l'eventuale compenso, determinato a termini di legge. I primi sono nominati nell'atto costitutivo. Durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Nel caso vi siano più Revisori essi costituiranno un Collegio: uno di loro svolgerà la funzione di Presidente.

2. Essi esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e segg. Cod.Civ., in quanto applicabili: provvedono pertanto al riscontro della gestione finanziaria; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili; esprimono il loro parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettuano verifiche di cassa; assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi contenuto economico/finanziario.

ART. 13

ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

- 1. L'attività a favore della fondazione, volta al raggiungimento dei propri fini statutari, avviene di regola a titolo gratuito, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. È riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a motivo della carica ricoperta.
- Allo scopo di rendere continuativa ed efficace l'operatività della fondazione, il Consiglio di Amministrazione può assumere dipendenti o collaboratori esterni da adibire a compiti amministrativi, tecnici o professionali, determinandone funzioni e collaborazioni e stabilendone il compenso economico.

ART. 14

ALBO DEI BENEMERITI

1. Presso la fondazione è istituito l'Albo dei benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo al perseguimento dei fini statutari.

ART. 15

ESTINZIONE

La fondazione impiegherà obbligatoriamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Se lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, la fondazione si estingue – su proposta del Consiglio di Amministrazione – ai sensi dei legge.

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

NORME FINALI DI RINVIO

 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni in materia di legge, regolamenti e Codice Civile, nonché le disposizioni in materia di ONLUS (D.Lgs. 4.12.1997 n 460).

ART. 17

QUALIFICA ONLUS

La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'uso dell'acronimo "ONLUS" negli atti dell'Ente sono subordinati all'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 4.12.97 n.460, appositamente istituita presso il ministro delle Finanze.